

Nuova denuncia/comunicazione di infortunio in via telematica

11 Febbraio 2013

Con la nota n. 725/13, di cui si allega copia, l'Inail ha ricordato che, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i ed in conformità con il contenuto della determina del Commissario Straordinario dell'Istituto, dal 1° febbraio scorso sono disponibili le nuove procedure di denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale, accessibili dal portale dell'Istituto (Punto Cliente) che, dal 1° luglio 2013, dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica.

Il Testo Unico sulla sicurezza, al riguardo, prevede che l'obbligo di comunicazione di infortunio da parte dei datori di lavoro insorga ai fini statistici ed informativi nei casi in cui gli infortuni sul lavoro comportino un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, mentre l'obbligo di denuncia ai fini assicurativi degli infortuni scaturisca per le assenze dal lavoro superiore ai tre giorni.

La telematizzazione della procedura di denuncia/comunicazione di infortunio, che si inserisce in una logica di semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, nonché di semplificazione dell'azione amministrativa, ha comportato alcuni adeguamenti della procedura informatica per la trattazione degli eventi lesivi, nonché l'occasione per effettuare ulteriori interventi di aggiornamento della procedura stessa.

Tra gli interventi, si ricordano quelli che hanno consentito di introdurre in fase di denuncia il concetto di unità produttiva, quale sede di lavoro abituale del lavoratore, definita come lo "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale". Tale concetto, peraltro, sarà utile anche nell'ambito della implementazione del costituendo Registro infortuni aziendale telematico.

Oltre alle suddette variazioni, l'Istituto assistenziale ha provveduto a modificare il modulo cartaceo di denuncia/comunicazione di infortunio utilizzabile fino al 30 giugno 2013, del quale si allega copia unitamente alle istruzioni per la relativa compilazione.

[10019-Nota Inail n. 725-2013.pdf](#)[Apri](#)